



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Località Capoluogo – Piazza Gabriele D'Annunzio, 8 - 64010 Valle Castellana (Teramo)
C.F.80006060679 e P.I.: 00275030674
telefono: 0861.93130 – 0861.93473 - email: protocollo@comune.vallecastellana.te.it

ORDINANZA SINDACALE

N. 46 DEL 14/08/2020 - Prot. gen. _____

Oggetto: Sisma 2016. Revoca all'Ordinanza Sindacale n. 86 del 20/05/2019, per
riperimetrazione della zona rossa del territorio comunale- Loc. Colle di Pietralta.

IL SINDACO

PREMESSO

- che nei giorni 24/08/2016 – 30/10/2016 e 18/01/2017 si sono verificate forti scosse di terremoto sul territorio del Centro Italia, causando danni a persone e cose in diversi comuni della Provincia di Rieti, Ascoli Piceno e Teramo.
- Che la situazione è stata tale da aver causato la dichiarazione dello stato di Emergenza Nazionale e l'emanazione di Ordinanza in base all' Art. 5 della Legge 225/1992;
- Che il Comune di Valle Castellana è tra i Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di Emergenza:
- che il sisma ha causato gravi danni a vari edifici pubblici, privati e di culto siti nel territorio del Comune di Valle Castellana;
- che il Comune si è attivato per procedere ad una ricognizione diretta del territorio comunale a mezzo dei propri Tecnici al fine di rilevare danni a strutture Pubbliche e Private al fine di evitare ulteriori danni a persone e cose;

CONSIDERATO CHE in via precauzionale, a tutela della pubblica incolumità ed in conseguenza di quanto sopra, si rendeva indispensabile dichiarare zona rossa alcune contrade della loc. Pietralta, prevedendo successivamente una serie di sopralluoghi che consentissero di individuare celermente gli immobili agibili, quindi non costituenti minaccia alla pubblica incolumità, ed in base all'esito di tali sopralluoghi procedere gradualmente al restringimento della suddetta zona rossa;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 86 del 20.05.2017 con la quale veniva istituita la zona rossa e la perimetrazione di quest'ultima (Allegato 1), rimanevano e rimangono tuttora interamente compresi all'interno della zona rossa i seguenti nuclei abitativi ricompresi tra i fabbricati distinti catastalmente al foglio n. 73 con le particelle n. 822 -400 - 767. Nell'area individuata quale zona rossa è vietato l'accesso a chiunque, fatta eccezione per il personale dei Vigili del Fuoco, le Forze dell'Ordine, il Dipartimento della Protezione Civile, il personale del Comune di Valle Castellana, i reparti tecnici delle aziende erogatrici dei servizi, le Imprese formalmente incaricate dall'

Amministrazione Comunale per la messa in sicurezza degli immobili danneggiati dal sisma, i proprietari degli immobili solo ed esclusivamente se accompagnati dal personale dei Vigili del Fuoco;

PRESO ATTO CHE sono stati completati gli interventi di messa in sicurezza di alcuni degli edifici pericolanti sulla via pubblica compresa tra i fabbricati distinti catastalmente al foglio n. 73 con le particelle n: 400 - 413- 396;

CONSIDERATO CHE le suddette messe in sicurezza sono state eseguite dal Comune di Valle Castellana, per la salvaguardia della pubblica incolumità;

VISTI i certificati di ultimazione dei lavori allegati alle perizie di stato finale relative agli interventi di messa in sicurezza realizzati dal Comune di Valle Castellana presso gli edifici siti in "zona rossa" della frazione "Pietralta e più specificatamente:

- immobile distinto catastalmente al Foglio 73 - Part. 441;
- immobile distinto catastalmente al Foglio 73 Part. 439/438 ;
- immobile distinto catastalmente al Foglio 73 Part. 413 ;
- immobile distinto catastalmente al Foglio 73 Part. 396;

CONSIDERATO CHE grazie ai sopra citati interventi di messa in sicurezza nella "zona rossa" della località Pietralta sono stati eliminati i gravi pericoli che minacciavano la viabilità su alcune vie pubbliche interne alla stessa frazione";

RILEVATO CHE ricorrono pertanto tutte le condizioni per poter riaprire al pubblico le /o spazi pubblici interposta o prospicienti tra i fabbricati distinti catastalmente con le particelle n. 767 - 396- 413- 439 ;

RILEVATO CHE, al fine di consentire in concreto la fruizione dei percorsi ormai messi in sicurezza, occorre modificare l'Ordinanza Sindacale n. 86 del 20/05/2017 escludendo dalla "zona rossa" della Località Pietralta , le vie sopra indicate, il tutto come evidenziato nella planimetria allegata (allegato 2)

RITENUTO CHE la presente ordinanza non contempla la valutazione di agibilità dei singoli edifici, per la quale si fa rinvio alle singole ordinanze di inagibilità, alle comunicazioni di agibilità, nonché a tutte le altre norme sovraordinate emanate in materia;

RITENUTO pertanto necessario adottare specifica ordinanza che sostituisce integralmente quella precedente che indichi la nuova perimetrazione della "Zona Rossa" al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica;

VISTO l'art. 15 L. 225 del 24.02.1992;

VISTO il DPCM del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'art. 3, comma1, del decreto Legge 4 novembre 2002- n. 245, convertito in Legge 27 dicembre 2002 - n. 286;

VISTO l'OCDPC n. 388 del 26 Agosto 2016;

VISTO l'art. 50 e 54c.2 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

- 1) La revoca dell' Ordinanza n. 86 del 20/05/2017;
- 2) di modificare l' Ordinanza Sindacale n. 86 del 20/05/2017 prevedendo di escludere dalla "zona rossa" un'area ricompresa tra i fabbricati distinti catastalmente al foglio n. 73 con le particelle n. 413, 439, 441 ed adiacente ai fabbricati distinti catastalmente al foglio n. 73 particelle 408 e 396, il tutto come meglio evidenziato in giallo nella allegata planimetria (Allegato 2);


DISPONE

1. la conferma di quanto disposto dall' Ordinanza Sindacale n. 86/2017, relativamente alle aree che permangono all'interno dei perimetri della zona rossa;
2. la sostituzione dell'allegato relativo alla "Località Pietralta" con l'allegato di cui alla presente ordinanza identificato come "Nuova Zona Rossa – loc. Pietralta (Colle)- Allegato 3;
3. agli uffici competenti, al fine di consentire la riapertura al transito delle vie sopra indicate;
4. agli uffici competenti di trasmettere la presente ordinanza, ciascuno per le rispettive competenze, alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile e alla Prefettura;
5. la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio dell'ente e di assicurarne la più ampia diffusione fra tutta la popolazione interessata.

RENDE NOTO

Che contro la presente Ordinanza sono ammissibili ricorso al Prefetto entro 30 gg., ricorso al TAR entro 60 gg. , ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. , termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.


Dalle sede Municipale, li _____



Il Sindaco
(Dott. Ing. Camillo D' Angelo)

ZONA ROSSA – LOC. PIETRALTA (Colle)


ORD. N. 86 del 20/05/2017



ZONA ROSSA – LOC. PIETRALTA (Colle)

ALLEGATO 2

-  Fabbricati messi in sicurezza
-  Fabbricati Demoliti
-  AREA DA ESCLUDERE DA ZONA ROSSA



NUOVA ZONA ROSSA – LOC. PIETRALTA (Colle)

